

PREMESSO che con decreto 120 del 2 aprile 2026 ns. prot.n.6115, EDiSU dava esecuzione alla sentenza del TAR Lombardia (Milano), Sez. IV, n. 675/2026 (R.G. n.3067/2024), in accoglimento del ricorso proposto da Pasvens S.r.l. che annullava l'aggiudicazione a QuWa S.r.l. della "concessione d'uso dei locali dei Collegi EDiSU per il servizio di noleggio lavatrici e asciugatrici per 72 mesi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) ai sensi dell'art. 177-178-179 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. – CIG B228F06D14" e disponeva il subentro della stessa Pasvens S.r.l. mediante avvio del procedimento di verifica dei requisiti;

CONSIDERATO che il sub-procedimento si è concluso con esito positivo della verifica dei requisiti, e che sussiste quindi la possibilità di procedere con gli atti necessari al subentro dell'O.E. Pasvens S.r.l. all'O.E. QuWa S.r.l.;

DATO ATTO che Pasvens S.r.l. ha confermato la disponibilità a mantenere condizioni economiche non peggiorative per gli studenti e a potenziare la dotazione impiantistica presso i Collegi a maggiore capienza, approvando il nuovo assetto economico-prestazionale nei termini che sono risultati sostenibili e conformi all'interesse pubblico;

CONCORDATA la revisione del contributo annuo a favore di EDiSU, portandolo da € 6.000,00/anno oltre IVA ad € 5.000,00/anno oltre IVA, pari ad € 40.000,00 (quarantamila/00) per la durata di 8 anni della concessione;

RICORDATO che l'effettivo subentro decorrerà dalla fissata nel contratto medesimo e nel successivo verbale di avvio;

ASSUNTO il parere del Direttore Amministrativo che attesta la legittimità e la correttezza del presente provvedimento;

con voti _____ espressi nelle forme di legge
delibera

1. Di ratificare il decreto n.120 del 2 aprile 2026 nel quale si chiude positivamente il subprocedimento di verifica del possesso dei requisiti in capo a Pasvens Srl, a seguito della sentenza del TAR Lombardia (Milano), Sez. IV, n. 675/2026 (R.G. n. 3067/2024), in accoglimento del ricorso proposto da Pasvens Srl, e che pone in essere i conseguenti adempimenti istruttori ai fini del subentro nel servizio in oggetto, come esplicitato nelle premesse;
2. La presente delibera sarà inviata alla Direzione Amministrativa, all'Ufficio Provveditorato e all'Ufficio Contabilità e Bilancio per opportuna conoscenza e adempimenti di competenza.



EDiSU
ENTE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO
PAVIA

Ufficio Proponente: PROVVEDITORATO		
Responsabile Procedimento: AIMI ROBERTO		
Decreto del Presidente con impegno Reg. al n. 120	OGGETTO: CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO LAVATRICI E ASCIUGATRICI NEI LOCALI DEI COLLEGI EDISU PER 72 MESI AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 1 LETT. B) AI SENSI DELL'ART. 177-178-179 D.LGS.36/2023 E S.M.I. – CIG B228F06D14 - ESECUZIONE SENTENZA TAR LOMBARDIA (MILANO), SEZ. IV, R.G.N. 3067/2024, SENT. N. 675/2026 - CHIUSURA COMPROVA REQUISITI NUOVO ASSETTO ECONOMICO E SUBENTRO PASVENS S.R.L.	CIG: B228F06D14 CUP:
Data 02-04-2026		

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che con sentenza TAR Lombardia (Milano), Sez. IV, n. 675/2026 (R.G. n.3067/2024), in accoglimento del ricorso proposto da Pasvens S.r.l. è stata annullata l'aggiudicazione a QuWa S.r.l. della "concessione d'uso dei locali dei collegi dell'EDiSU per il servizio di noleggio lavatrici e asciugatrici per 72 mesi ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. e) ai sensi dell'art. 177-178-179 D.lgs. 36/2023 e s.m.i. – CIG B228F06D14", e dichiarata l'inefficacia del contratto e disposto il subentro della stessa Pasvens S.r.l. nel servizio, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti;

PREMESSO che EDiSU ha dato esecuzione alla sentenza mediante avvio del procedimento di verifica dei requisiti di Pasvens S.r.l.;

CONSIDERATO che il sub-procedimento si è concluso con esito positivo della verifica dei requisiti, come da allegati al presente decreto ci cui al ns. prot. n.5835/2026 del 25 marzo 2026, e che sussiste quindi la possibilità di procedere con gli atti necessari al subentro dell'O.E. Pasvens S.r.l. all'O.E. QuWa S.r.l.;

RICORDATA la necessità, nel dare esecuzione al dictum giurisdizionale, di assicurare un assetto del servizio coerente con l'interesse pubblico, in particolare evitando incrementi del

costo del servizio a carico degli studenti e garantendo un adeguato livello di dotazione impiantistica presso i Collegi a maggiore capienza;

PRESO ATTO, nell'ambito delle interlocuzioni intercorse con l'Ente e Pasvens S.r.l., per il tramite dei rispettivi legali, che quest'ultima ha manifestato la disponibilità a mantenere condizioni economiche non peggiorative per gli studenti e a potenziare la dotazione impiantistica presso i Collegi a maggiore capienza come da Allegato 7 "Assunzione Impegni" al presente decreto;

RITENUTO opportuno riscontrare positivamente quanto indicato dall'O.E. Pasvens S.r.l. nell'allegato 8 "Relazione sulle necessario misure compensative conseguenti alla riduzione del prezzo proposto in gara", ed in particolare il prolungamento della durata della concessione dal previsto periodo di 6 anni ai nuovi 8 anni complessivi, a far data dal subentro all'O.E. uscente;

RITENUTO altresì opportuno concordare la revisione del contributo annuo a favore di EDiSU, portandolo da € 6.000,00/anno oltre IVA ad € 5.000,00/anno oltre IVA, pari ad € 40.000,00 (quarantamila/00) per la durata di 8 anni della concessione, e che l'O.E. Pasvens S.r.l. dovrà corrispondere in 16 rate semestrali a partire dal subentro effettivo;

PRESO ATTO altresì che, per consentire il completamento del passaggio tecnico, amministrativo e fiscale tra il gestore uscente QuWa S.r.l. e Pasvens S.r.l., l'effettivo subentro decorrerà dalla fissata nel contratto medesimo o nel successivo verbale di avvio e che sino a tale data resteranno provvisoriamente attivi i POS e/o i sistemi di pagamento di QuWa S.r.l., con permanenza degli incassi in capo a quest'ultima, fermo restando che dalla data di effettivo subentro Pasvens S.r.l. assumerà integralmente la gestione del servizio, gli incassi e ogni correlata obbligazione contrattuale verso EDiSU e l'utenza;

RICHIAMATO per quanto qui rileva, l'art. 189 D.lgs. 36/2023 in tema di modifiche delle concessioni durante il periodo di efficacia;

ASSUNTO il parere del Direttore Amministrativo che attesta la legittimità e la correttezza del presente provvedimento;

decreta

1. di chiudere positivamente il procedimento di comprova dei requisiti di cui in premessa;

2. di procedere con l'esecuzione della sentenza TAR Lombardia (Milano), Sez. IV, n.675/2026 (R.G. n. 3067/2024), approvando il nuovo assetto economico-prestazionale nei termini che sono risultati sostenibili e conformi all'interesse pubblico;

3. di approvare definitivamente l'assetto economico/prestazionale del servizio, finalizzato a tutelare l'utenza studentesca, l'impostazione che prevede:

prezzi agli studenti: € 1,65 + IVA (lavaggio) e € 1,35 + IVA (asciugatura);

riduzione della quota annua a favore di EDiSU da € 6.000,00 a € 5.000,00;

potenziamento della dotazione con n. 1 lavatrice e n. 1 asciugatrice aggiuntive presso Golgi 1, Golgi 2 e Griziotti, subordinatamente a verifica impiantistica e definizione degli interventi necessari;

conservazione, ove possibile e conveniente, dell'assetto installativo esistente, subordinatamente alla completa regolarità documentale e tecnica e agli accordi necessari per l'acquisto delle macchine da parte di Pasvens S.r.l.;

rimodulazione della durata della concessione sino a 8 anni a far data dall'effettivo subentro, quale misura di riequilibrio economico proposta in correlazione all'impegno di Pasvens S.r.l. a (i) mantenere i prezzi agli studenti allineati a € 1,65 + IVA (lavaggio) ed € 1,35 + IVA (asciugatura) a (ii) ridurre la quota annua a favore di EDiSU da € 6.000,00 a € 5.000,00 e a sostenere gli investimenti/addizioni impiantistiche, misura ritenuta congrua, sulla base della documentazione prodotta da Pasvens S.r.l. nel perseguimento dell'interesse pubblico e coerentemente con la disciplina applicabile in materia di modifiche delle concessioni ex art. 189 D.lgs. 36/2023 nonché con i principi di buon andamento, proporzionalità e tutela dell'utenza, in relazione alla sostenibilità economica del servizio;

4. di approvare il nuovo valore del contributo annuo a favore di EDiSU in € 5.000,00 (cinquemila/00) oltre IVA, pari ad € 40.000,00 (quarantamila/00) per la durata di 8 anni della concessione, che l'O.E. Pasvens S.r.l. dovrà corrispondere in 16 rate semestrali a partire dall'effettivo subentro;

5. di approvare lo schema di contratto di subentro tra EDiSU e Pasvens S.r.l., allegato al presente decreto sub [], da sottoscrivere, a pena di nullità, in modalità elettronica (art. 18 comma 1– D.lgs. 36/2023), tramite firma digitale o firma elettronica qualificata, nel rispetto del CAD e all'esito degli adempimenti conseguenti, dando atto che esso recepisce anche, in apposita clausola di coordinamento, le modifiche strettamente necessarie al Capitolato

speciale per i profili incoerenti con il nuovo assetto del servizio, nonché la disciplina transitoria relativa alla decorrenza dell'effettivo subentro, dando mandato al RUP di procedere alle limitate modifiche eventualmente necessarie, immutato in contenuto sostanziale nei termini di cui in premessa, necessarie alla sua sottoscrizione;

6. di dare atto che con il presente decreto EDiSU provvederà, in ottemperanza alla sentenza TAR Lombardia (Milano), Sez. IV, n. 675/2026 (R.G. n.3067/2024) al pagamento delle spese di giudizio pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) da impegnarsi al Tit. 1 Cat. 9° Cap 3 "Imposte, tasse e tributi vari";

7. di dare atto che il presente decreto sarà ratificato nel primo Consiglio di Amministrazione disponibile ai sensi dell'art.9 comma 5 dello Statuto dell'Ente;

8. di disporre l'invio del presente decreto alla società Pasvens S.r.l. di Minerbio (BO), all'Ufficio Provveditorato e all'Ufficio Contabilità e Bilancio per opportuna conoscenza e gli adempimenti del caso.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(prof. Giuseppe FAITA)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

CONTRATTO DI SUBENTRO

**nella concessione del servizio di noleggio e gestione di lavatrici e asciugatrici presso i Collegi EDiSU
CIG B228F06D14**

TRA

EDiSU - Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Pavia, C.F. 96053130181 e P. IVA 02205710185, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente, munito dei necessari poteri in forza del D.R. dell'Università di Pavia n.2295 del 01/01/2025 prot.n.183457; (di seguito anche "EDiSU" o "Ente concedente");

E

PASVENS S.r.l., con sede in Minerbio (BO), Via Marzabotto n. 14/L, P. IVA 03803020373, in persona del legale rappresentante pro tempore Ing. Stefano Pasini, domiciliato per la carica presso la sede sociale (di seguito anche "Pasvens" o "Concessionario");

PREMESSO CHE

- con decreto n. 246 del 17 aprile 2024 EDiSU ha avviato la procedura negoziata per l'affidamento in concessione del servizio di noleggio e gestione di lavatrici e asciugatrici presso i Collegi universitari dell'Ente per la durata di 72 mesi, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 36/2023;
- all'esito della procedura la concessione era stata aggiudicata a QuWa S.r.l. e il relativo contratto è stato sottoscritto in data 14 aprile 2025;
- con sentenza del TAR Lombardia (Milano), Sez. IV, n. 675/2026, resa nel giudizio R.G. n. 3067/2024, il Tribunale ha accolto il ricorso proposto da Pasvens S.r.l., annullato l'aggiudicazione a QuWa S.r.l., dichiarato l'inefficacia del contratto e disposto il subentro di Pasvens nel servizio, previa verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- EDiSU ha dato esecuzione alla sentenza, avviando e concludendo positivamente il subprocedimento di verifica dei requisiti di ordine speciale dichiarati da Pasvens S.r.l. come da relazione del RUP prot. n. 5835/2026 del 25 marzo 2026 e da Decreto del Presidente n. 84 del 10 marzo 2026, ratificato con Delibera n.39 del 25 marzo 2026 del Consiglio di Amministrazione;
- nell'ambito delle interlocuzioni successive all'esecuzione della sentenza, Pasvens S.r.l., per il tramite della propria difesa, ha manifestato la disponibilità ad assumere specifici impegni migliorativi dell'assetto economico-prestazionale del servizio, finalizzati a mantenere invariati i prezzi praticati agli studenti, a ridurre la quota annua dovuta a EDiSU, a incrementare la dotazione di macchine presso i Collegi Camillo Golgi 1 e 2 e Benvenuto Griziotti e a subentrare nell'assetto tecnico-operativo già presente presso le strutture EDiSU;
- Pasvens S.r.l. ha altresì trasmesso una relazione illustrativa e un prospetto economico a supporto della necessità del prosieguo gestionale per un biennio aggiuntivo, quale misura di riequilibrio correlata all'allineamento dei prezzi agli studenti, alla riduzione del contributo annuo a favore di EDiSU e agli investimenti connessi all'acquisto delle macchine già installate, al sistema di pagamento e all'incremento della dotazione impiantistica;
- EDiSU ha ritenuto tali impegni coerenti con l'interesse pubblico, in quanto idonei a garantire condizioni non peggiorative per l'utenza studentesca, un adeguato livello di dotazione impiantistica e un assetto economico complessivamente sostenibile, fermo il rispetto della disciplina applicabile alle concessioni e degli atti di gara per quanto compatibili;

- le premesse, gli atti di gara, il Capitolato speciale, il presente contratto e i relativi allegati formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 - Oggetto del contratto e decorrenza del subentro

1.1. EDiSU affida a Pasvens S.r.l., che accetta senza riserva alcuna, il subentro nella concessione del servizio di noleggio e gestione di lavatrici e asciugatrici presso le strutture collegiali dell'Ente, alle condizioni del presente contratto e degli allegati che ne costituiscono parte integrante.

1.2. Il servizio riguarda le seguenti sedi:

- Collegio Castiglioni-Brugnatelli - Via San Martino 18, Pavia;
- Collegio Plinio Fraccaro - Piazza L. Da Vinci 2, Pavia;
- Collegio Gerolamo Cardano - Viale Resistenza 15, Pavia;
- Collegio Benvenuto Griziotti - Via Tavazzani 58/60, Pavia;
- Collegio Lorenzo Valla - Viale Libertà 30, Pavia;
- Collegio Lazzaro Spallanzani - Via Ugo Foscolo 17, Pavia;
- Collegio Giasone del Maino - Via Luino 4/6, Pavia;
- Collegio Alessandro Volta - Via Ferrata 17, Pavia;
- Collegio Camillo Golgi 1 e 2 - Via Aselli 43, Pavia;
- Collegio F.lli Cairoli - Piazza Cairoli 1, Pavia;
- Collegio Don Bosco - Via San Giovanni Bosco 4, Pavia;
- Collegio Quartier Novo - Via Santa Maria in Betlem 7, Cremona.

1.3. Il subentro avrà efficacia dalla data del verbale di consegna del servizio / verbale di effettivo subentro, che costituirà allegato al presente contratto.

1.4. La durata della concessione è determinata in 8 (otto) anni, decorrenti dalla data effettiva del subentro, in coerenza con l'assetto economico-prestazionale approvato dall'Ente quale misura di riequilibrio del servizio.

1.5. Restano ferme la natura concessoria del rapporto e la titolarità in capo al Concessionario del rischio operativo, nei limiti e secondo le modalità risultanti dagli atti di gara, dal Capitolato speciale e dal presente contratto.

1.6. Successivamente alla stipula del contratto il subentro effettivo di Pasvens S.r.l. nell'esecuzione del servizio decorrerà dal giorno 15 aprile 2026, ovvero dalla diversa data eventualmente concordata per iscritto tra le parti e formalizzata in apposito verbale, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al passaggio operativo.

1.7. Sino alla data di effettivo subentro, il servizio continuerà a essere svolto in via transitoria dal gestore uscente QuWa S.r.l., al solo fine di assicurarne la continuità; fino a tale data resteranno provvisoriamente attivi i POS e/o i sistemi di pagamento di QuWa S.r.l. e gli incassi relativi ai cicli effettuati sino a quel momento resteranno di competenza della medesima società.

1.8. Dalla data di effettivo subentro, da formalizzarsi con apposito verbale, Pasvens S.r.l. assumerà integralmente la gestione del servizio, gli incassi e ogni obbligazione contrattuale verso EDiSU e l'utenza.

1.9. Nel periodo compreso tra la sottoscrizione del presente contratto e la data di effettivo subentro, Pasvens S.r.l. potrà perfezionare, a propria cura e spese, l'acquisto delle macchine già installate e gli ulteriori adempimenti amministrativi, fiscali e tecnici necessari al passaggio operativo.

1.10. Pasvens S.r.l. da atto che la compravendita delle macchine e la regolazione dei rapporti economici relativi al periodo transitorio tra QuWa S.r.l. e la stessa Pasvens S.r.l. restano estranei al presente contratto e fanno capo esclusivamente ai rapporti tra i due operatori economici.

ART. 2 - Disciplina regolatrice del rapporto

2.1. Il presente contratto è regolato dalle norme del D.lgs. n. 36/2023 applicabili alle concessioni, dagli atti della procedura di gara, e dalle disposizioni del Capitolato speciale, per quanto compatibili con il presente contratto e con le disposizioni di cui al successivo art. 9, dall'offerta tecnica e dall'offerta economica, e con il subentro disposto in esecuzione della sentenza di cui in premesse.

2.2. Le proposte migliorative e gli impegni formalmente assunti da Pasvens, come recepiti nel presente contratto e nei relativi allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del rapporto.

2.3. In caso di contrasto tra il presente contratto e il Capitolato speciale o altri atti di gara, prevalgono le clausole del presente contratto di subentro e dei relativi allegati approvati dall'Ente, in quanto espressivi dell'assetto esecutivo definitivo del servizio.

ART. 3 - Prezzi praticati agli utenti e contributo annuo a favore di EDiSU

3.1. Il Concessionario si obbliga a praticare agli utenti del servizio i seguenti prezzi massimi:

- lavaggio: € 1,65 oltre IVA;
- asciugatura: € 1,35 oltre IVA.

3.2. Il Concessionario corrisponderà a EDiSU, a titolo di rimborso per utenze, pulizia e manutenzione dei locali, la somma annua di € 5.000,00 oltre IVA, per l'intera durata del rapporto.

3.3. L'importo complessivo del contributo dovuto a EDiSU, determinato in coerenza con la durata di cui all'art. 1, è pari a € 40.000,00 oltre IVA e sarà versato in 16 rate semestrali posticipate di € 2.500,00 oltre IVA ciascuna, salvo eventuale rateo iniziale o finale da determinarsi in ragione della data effettiva di subentro.

3.4. Le rate semestrali saranno corrisposte a fronte di regolare fatturazione emessa dall'Ente, nei termini indicati dalla stessa.

3.5. In caso di ritardato pagamento superiore a 30 giorni, anche solo parziale, EDiSU si riserva la facoltà di attivare i rimedi contrattuali e di legge, fermo il diritto al risarcimento del danno.

ART. 4 - Assetto dei macchinari, subentro tecnico-operativo e nuove installazioni

4.1. Pasvens subentra nel servizio anche mediante acquisizione, da QuWa S.r.l., dei macchinari già installati presso le sedi EDiSU, subordinatamente alla verifica del relativo stato d'uso, della conformità tecnica e documentale e della legittima disponibilità degli stessi.

4.2. L'acquisizione dei macchinari da QuWa S.r.l. resta a totale cura e onere di Pasvens e non comporta obbligazioni economiche dirette a carico di EDiSU, fermo il necessario coordinamento operativo con l'Ente per la continuità del servizio.

4.3. Pasvens subentrerà altresì nell'assetto operativo del sistema di pagamento, provvedendo alla sostituzione dei POS e/o degli apparati di pagamento con i propri sistemi, nel rispetto della continuità del servizio e della sicurezza delle operazioni.

4.4. Il Concessionario si impegna, inoltre, a potenziare la dotazione di macchine con l'installazione di:

- n. 1 lavatrice e n. 1 asciugatrice aggiuntive presso Golgi 1;
- n. 1 lavatrice e n. 1 asciugatrice aggiuntive presso Golgi 2;

- n. 1 lavatrice e n. 1 asciugatrice aggiuntive presso Griziotti;
- 4.5. Le installazioni aggiuntive di cui sopra sono subordinate all'esito delle verifiche tecniche sugli spazi e sugli impianti e saranno eseguite secondo il cronoprogramma condiviso tra le parti.
- 4.6. Per quanto non diversamente disposto nel presente articolo, restano applicabili le prescrizioni del Capitolato speciale in tema di manutenzione, assistenza tecnica e livelli di servizio, per quanto compatibili col nuovo assetto.

ART. 5 - Impianti, adeguamenti tecnici e responsabilità

- 5.1. Le parti danno atto che, in base ai sopralluoghi eseguiti, l'installazione delle macchine aggiuntive potrà richiedere limitati interventi sugli impianti elettrici, idrici e/o di esalazione fumi.
- 5.2. Gli interventi impiantistici necessari presso i locali EDiSU per l'installazione delle macchine aggiuntive saranno eseguiti, nei limiti delle verifiche tecniche effettuate, a carico dell'Ente concedente; resta ferma la responsabilità del Concessionario per la corretta installazione delle apparecchiature, dei relativi dispositivi di pagamento e per il loro regolare funzionamento.
- 5.3. Resta ferma la responsabilità del Concessionario in ordine alla conformità, sicurezza, manutenzione ordinaria e straordinaria e piena funzionalità delle apparecchiature installate e dei relativi sistemi di pagamento.
- 5.4. Qualora si rendano necessari interventi ulteriori o sopravvenuti, le parti si impegnano a definirne tempestivamente modalità e riparto degli oneri in conformità alle competenze di legge, agli esiti dei sopralluoghi e agli atti contrattuali.

ART. 6 - Livelli di servizio, manutenzione e continuità

- 6.1. Il Concessionario è tenuto ad assicurare, per l'intera durata del contratto e senza oneri aggiuntivi a carico dell'Ente, il servizio di assistenza tecnica e di manutenzione ordinaria e straordinaria delle lavatrici e delle asciugatrici installate, al fine di garantire il normale ed efficiente funzionamento delle macchine.
- 6.2. L'intervento manutentivo a richiesta dovrà essere garantito, di norma, entro 24 ore, fatti salvi i casi che non pregiudichino l'uso delle macchine, per i quali il termine massimo è fissato in 48 ore.
- 6.3. Il Concessionario assicurerà almeno un passaggio mensile presso tutte le strutture oggetto della concessione per la verifica del buon funzionamento delle macchine, ferma la facoltà di effettuare ulteriori interventi su propria iniziativa per giustificati motivi.
- 6.4. Le macchine installate, ivi comprese quelle oggetto di subentro e quelle aggiuntive, dovranno in ogni caso rispondere alle normative vigenti in materia di sicurezza e, quanto alle asciugatrici, alla disciplina in materia di scarichi dei vapori.

ART. 7 - Garanzia definitiva, polizze e sicurezza nei luoghi di lavoro

- 7.1. Prima dell'effettivo subentro, Pasvens dovrà costituire e consegnare a EDiSU la garanzia definitiva prevista dagli atti di gara e dalla normativa vigente, per l'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte.
- 7.2. Pasvens dovrà altresì presentare idonea polizza assicurativa comprensiva di copertura per la responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso prestatori di lavoro (RCO), con massimali adeguati e validità per tutta la durata del rapporto.
- 7.3. Nell'esecuzione del servizio il Concessionario è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche, nonché all'aggiornamento del DUVRI e di ogni documento interferenziale ove necessario in ragione del subentro e del nuovo assetto installativo.

ART. 8 - Divieto di subconcessione e revisione prezzi

8.1. È fatto divieto di subconcessione, salva la disciplina consentita dagli atti di gara e dalla normativa applicabile.

8.2. Resta ferma la disciplina della revisione prezzi di cui agli atti di gara e all'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, con obbligo del Concessionario di corredare l'eventuale richiesta con idonea relazione e documentazione giustificativa.

ART. 9 - Coordinamento con il Capitolato speciale e deroghe

9.1. Le disposizioni del Capitolato speciale e degli altri atti di gara restano ferme e integralmente applicabili al presente rapporto, per quanto compatibili con il presente contratto di subentro, con gli atti approvativi dell'Ente e con gli impegni migliorativi formalmente assunti dal Concessionario.

9.2. In particolare, per effetto del presente subentro e del nuovo assetto economico-prestazionale del servizio, le parti danno atto che:

- a) **durata del servizio:** la durata della concessione è quella espressamente stabilita dal presente contratto, con decorrenza dalla data del verbale di effettivo subentro / consegna del servizio, in sostituzione di ogni diverso riferimento temporale contenuto nel Capitolato speciale;
- b) **macchine già installate presso le sedi EDiSU:** le apparecchiature già installate dal precedente concessionario possono essere mantenute in esercizio dal Concessionario, previa acquisizione della relativa disponibilità giuridica, verifica del buono stato d'uso, della conformità tecnica e documentale e della piena funzionalità, fermo restando che per le macchine di nuova installazione restano applicabili i requisiti tecnici minimi previsti dagli atti di gara;
- c) **allacciamenti, adeguamenti impiantistici e nuove installazioni:** gli eventuali adeguamenti degli impianti elettrici, idrici e/o dei sistemi di esalazione fumi necessari per l'installazione delle macchine aggiuntive presso i Collegi Golgi 1, Golgi 2 e Griziotti saranno eseguiti secondo le risultanze delle verifiche tecniche e nel riparto di competenze definito dal presente contratto e dagli atti approvativi dell'Ente;
- d) **tempi di installazione, sostituzione e potenziamento della dotazione:** i termini previsti dal Capitolato speciale in relazione all'installazione, sostituzione o integrazione delle apparecchiature decorrono, per quanto qui rileva, dalla data del verbale di effettivo subentro / consegna del servizio e, per le macchine aggiuntive, dalla data in cui saranno completati o resi disponibili gli eventuali adeguamenti impiantistici necessari.

9.3. Resta fermo che il Concessionario assume integralmente gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria, assistenza tecnica, sicurezza, piena funzionalità delle apparecchiature e continuità del servizio, nei termini già previsti dagli atti di gara e dal presente contratto.

9.4. In caso di contrasto tra le previsioni del Capitolato speciale e quelle del presente contratto, prevalgono le clausole del presente contratto di subentro, in quanto espressive dell'assetto definitivo del servizio approvato dall'Ente in esecuzione della sentenza e nel rispetto della disciplina applicabile alle concessioni.

ART. 10 - Foro competente e rinvii

10.1. Per tutte le controversie derivanti dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Pavia, fatti salvi i profili di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo eventualmente previsti dalla legge.

10.2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si applicano il D.Lgs. n. 36/2023, gli atti di gara, il Capitolato speciale e gli allegati, in quanto compatibili.

ART. 11 - Allegati

11.1. Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se non materialmente trascritti:

- Capitolato speciale e Disciplinare di concessione, per quanto compatibili;
- offerta tecnica e offerta economica risultate agli atti di gara;
- verbale/i di sopralluogo e verifiche tecniche effettuate in sede di subentro;
- Allegato 7 - Assunzione impegni;
- Allegato 8 - Relazione misure compensative / riequilibrio economico della concessione;
- Allegato 9 - Prospetto perdita fatturato / supporto economico;
- garanzia definitiva;
- polizza/e assicurativa/e;
- verbale di consegna e di effettivo subentro.

Letto, approvato e sottoscritto

<p>PASVENS S.r.l. Il Legale Rappresentante</p> <p>_____</p>	<p>EDiSU - Ente per il Diritto allo Studio Universitario di Pavia Il Presidente</p> <p>_____</p>
---	--